

## BILANCIO

---

### ***Il nuovo OIC 24 regola l'ammortamento dell'avviamento***

di **Fabio Landuzzi**

A partire dai **bilanci dell'anno solare 2016** – precisamente, dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2016 - entra in vigore il [nuovo testo del n. 6\), dell'articolo 2426, cod. civ.](#), in tema di **iscrizione in bilancio** e di **ammortamento dell'avviamento**. La nuova versione definitiva del **principio contabile OIC 24**, in merito alle **disposizioni di prima applicazione**, prevede **l'applicazione "retroattiva"** della nuova disposizione secondo le regole indicate nell'OIC 29; tuttavia, è consentito, mediante **un'opzione da esplicitare nella Nota** integrativa, adottare **un'applicazione "prospettica"** dei nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento. Ciò significa che nei bilanci 2016 sarà consentito, previa opzione, applicare i nuovi criteri solo agli avviamenti sorti a partire dal 2016 e proseguire la contabilizzazione secondo la disciplina ed il principio contabile precedenti per gli avviamenti **già in essere**.

Dal **confronto** fra il testo del [n. 6\) dell'articolo 2426, cod. civ.](#), prima e dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, si coglie quanto segue.

**I presupposti per l'iscrizione dell'avviamento** nel bilancio d'esercizio **non cambiano**:

1. può essere iscritto solo nei limiti in cui è stato sostenuto per esso **un costo**;
2. deve trattarsi di un avviamento **"acquisito a titolo oneroso"**;
3. occorre che consti il **consenso del Collegio sindacale**, ove esistente.

Riguardo all'**ammortamento**, la norma ne fissava la durata, di regola, in 5 anni; la nuova disposizione stabilisce invece che l'avviamento, di regola, deve essere **ammortizzato secondo la sua "vita utile"** alla cui misurazione sono quindi chiamati gli amministratori della società.

A questa regola, poi, sia la vecchia che la nuova norma prevedono una deroga: ma, mentre nel precedente assetto normativo l'ammortamento superiore ai 5 anni era consentito dandone menzione in Nota integrativa, ed in una misura che comunque non poteva superare la "durata per l'utilizzazione", secondo il **testo in vigore dal 2016** l'approccio è decisamente rovesciato: la **regola** è che il redattore del bilancio deve fissare la durata del periodo d'ammortamento misurandone la **"vita utile"**, e **solo "nei casi eccezionali"** in cui non è possibile stimare "attendibilmente" la vita utile, il periodo di ammortamento viene fissato in un **lasso temporale che non può essere superiore a 10 anni**.

Inoltre, secondo la nuova disciplina, la durata del periodo di ammortamento deve essere **sempre "spiegata" nella Nota integrativa**.

Dal **confronto** poi fra il vecchio ed il nuovo testo del **principio contabile OIC 24** traiamo i seguenti spunti più rilevanti:

- la **vita utile dell'avviamento** è **stabilita al momento della sua rilevazione iniziale** e, secondo l'OIC 24, essa **non può essere più modificata** negli esercizi successivi. L'avviamento potrà così essere soggetto solo a **svalutazione per perdita durevole di valore** secondo le modalità descritte nell'OIC 9;
- anche il nuovo OIC 24 conferma che **20 anni è la massima vita utile** stimabile in ogni caso per l'avviamento;
- nel nuovo OIC 24, al par. 68, sono indicati alcuni **"utili punti di riferimento"** che il redattore del bilancio può assumere nel **processo di stima della vita utile** dell'avviamento;
- l'OIC 24 precisa poi che **periodi di ammortamento dell'avviamento superiori a 10 anni** sono consentiti solo ove l'impresa sia in grado di supportare tale stima con **"fatti e circostanze oggettivi"**, da menzionare adeguatamente nella Nota integrativa;
- poi, quando, in **"casi eccezionali"**, non è possibile stimare la vita utile, secondo l'OIC 24 l'avviamento si ammortizza in un **periodo non superiore ai 10 anni**; il testo precedente, basandosi su un diverso tessuto normativo, avrebbe invece fissato questo termine a 5 anni, in quanto lo schema prevedeva i 5 anni di ammortamento, salvo periodi superiori se motivati. Ora, invece, **se eccezionalmente la vita utile non può essere stimata**, allora **l'ammortamento è fissato dall'OIC 24 in un periodo non superiore 10 anni**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

